



REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI/IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING

ai sensi del D.lgs. 24/2023

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 18.02.25

SOMMARIO

PREMESSA	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLE SEGNALAZIONI.....	4
1. SEGNALAZIONI TRAMITE CANALI INTERNI	7
ACCERTAMENTI E VERIFICHE.....	10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E DELLA SEGNALAZIONE	12
DIVIETO DI RITORSIONE.....	14
MISURE DI TUTELA CONTRO ATTI RITORSIVI.....	15
CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	17
2. SEGNALAZIONI ESTERNE TRAMITE ANAC	17
3. SEGNALAZIONI TRAMITE DIFFUSIONE PUBBLICA.....	18

PREMESSA

La segnalazione di illeciti/ irregolarità costituisce una delle misure obbligatorie nella prevenzione della corruzione prevista dal diritto internazionale e recepita dal PNA. Il presente regolamento che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti riguardanti la Società si inserisce nel campo delle attività di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT, esplicitando anche la tutela per il soggetto che effettua la segnalazione di illeciti.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito anche: “il Decreto” o “D. Lgs. n. 24/2023”) che recepisce la Direttiva 2019/1937 sul Whistleblowing.

La Società rientra tra i soggetti del settore pubblico di cui all'art. 2 comma 1 lett. p) del D. Lgs. n. 24/2023, pertanto ha provveduto alla creazione della Procedura delle Segnalazioni di Illeciti e Irregolarità/ Whistleblowing.

Il Decreto pone una disciplina normativa strutturata volta a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nella definizione di violazioni vanno ricompresi comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che rientrano nelle condotte contemplate dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023, mentre per “informazioni sulle violazioni” si intendono le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, del Decreto nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Il quadro che si viene a delineare completa il nuovo iter normativo e procedurale con l'obiettivo di definire le procedure e la gestione delle segnalazioni garantendo e tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni nel rispetto della protezione dei dati. La nuova disciplina prevede 3 diverse tipologie di segnalazione (interna, esterna e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzate al verificarsi di determinate condizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937
- Linee Guida ANAC 12 luglio 2023 n. 311.

CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, per essere prese in considerazione, non devono avere ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- c) violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Pertanto vengono prese in considerazione esclusivamente segnalazioni aventi ad oggetto violazioni che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato da V-Reti Gas S.r.l., che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili ad accertare e verificare la fondatezza dei fatti dichiarati nella segnalazione stessa. In particolare, la segnalazione deve contenere:

- ✓ le generalità del segnalante;
- ✓ la chiara, precisa, esauriente e circostanziata descrizione dei comportamenti, atti od omissioni che si intendono segnalare;
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere comportamenti, atti od omissioni segnalati, laddove conosciuti;
- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati comportamenti, atti od omissioni segnalati, se conosciuti;
- ✓ ogni informazione ritenuta utile per supportare l'accertamento e la verifica della fondatezza della segnalazione.

6

Le condotte illecite segnalate devono essere apprese dal Whistleblower nell'ambito del contesto lavorativo, ovvero nell'ambito delle attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D. Lgs. n. 24/2023 (dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto) attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, la persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione disposta dal d.lgs. n.

24/2023. Nel caso quindi pervengano segnalazioni anonime per il tramite della piattaforma informatica, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, il gestore del canale potrà richiedere tramite lo stesso canale al segnalante ulteriori elementi per consentire un maggiore approfondimento dando un termine di 15 giorni. Le segnalazioni anonime ricevute sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle medesime, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. Se il segnalante disvela successivamente la propria identità, vi è obbligo di applicare le misure di protezione disposte dal D. Lgs. n. 24/2023.

1. SEGNALAZIONI TRAMITE CANALI INTERNI

a) La Società prevede come modalità di trasmissione della segnalazione “whistleblower” il canale interno messo a disposizione sul sito internet all'indirizzo: <https://vretigas.whistleblowing.net>.

7

Il sistema informatico adottato ottempera alle direttive e alle norme di riferimento:

- [Legge 6 novembre 2012, n. 190](#)
- [Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#)
- [Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#)
- [Direttiva UE 2019/1937](#)
- [Regolamento UE 2016/679](#)
- [Linee Guida Whistleblowing ANAC](#)

Lo stesso opera con le seguenti modalità:

1. Separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere

possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;

2. Gestisce le segnalazioni, assicurando la tracciabilità del processo;
3. Mantiene riservato il contenuto delle segnalazioni durante l'intera fase di gestione della segnalazione;
4. Adotta protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata;
5. Adotta adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione (fisico, logico, ibrido);
6. Adotta politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati).

b) La Società prevede le ulteriori modalità di trasmissione delle segnalazioni:

1. in forma scritta, mediante lettera consegnata a mano all'RPCT o lettera indirizzata all'RPCT tramite posta ordinaria o interna;
2. in forma orale, attraverso un sistema di messaggistica vocale registrata, tramite la piattaforma informatica di cui al punto a) o attraverso la linea telefonica accessibile tramite il numero 003907421910001;
3. in forma orale, attraverso incontro diretto e riservato con l'RPCT.

Le forme scritte e orali di cui ai punti b)1 e b)3 sono da considerarsi forme di segnalazione residuali e non raccomandate in quanto assicurano un minor grado di tutela della riservatezza rispetto all'utilizzo della piattaforma informatica.

Gestione della riservatezza nel caso di lettera all'RPCT

La segnalazione scritta deve essere inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di V-Reti Gas S.r.l. in Via Palombaro n. 13 – 06034

Foligno (PG), con la precisazione sulla busta “Riservata personale” (senza l’indicazione del mittente).

Essa può essere trasmessa tramite:

- posta ordinaria o interna;
- consegna direttamente all’RPCT.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali e in funzione della procedura di protocollazione, è necessario che il segnalante utilizzi tre distinte buste tutte sigillate:

- la prima contenente i dati identificativi del segnalante (apporre esternamente sulla busta la dicitura “dati identificativi del segnalante”) compreso contatto telefonico ed eventuale mail, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- la seconda contenente la segnalazione (apporre esternamente sulla busta la dicitura “segnalazione”), in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Occorre fornire informazioni ben dettagliate e circostanziate. In particolare: il ruolo ricoperto dal segnalante; le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato; la descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile un illecito; le generalità o altri elementi identificativi dei soggetti cui si attribuisce il fatto segnalato; le generalità o altri elementi identificativi di eventuali altri soggetti informati sul fatto; ogni altra informazione utile al riscontro del fatto segnalato; un eventuale recapito generico non riconducibile al segnalante (ad es. una mail senza riferimenti a nome e cognome) cui inoltrare il numero di registrazione a protocollo e il Codice di Ricevuta della segnalazione. *Si raccomanda di non indicare le proprie generalità nel testo della segnalazione e in eventuali documenti allegati (ai fini della garanzia della riservatezza le generalità vanno indicate solo nella prima busta, come sopra indicato); si avverte che è sempre importante dichiarare nella segnalazione la*

volontà di avvalersi delle tutele previste dall'istituto del whistleblowing ai sensi di legge;

- la terza, contenente le prime due, che rechi all'esterno la dicitura: *Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di V-Reti Gas S.r.l. Via Palombaro n. 13 – 06034 Foligno (PG) del Perdono, 7 Riservata personale.* La terza busta verrà acquisita tramite scansione e registrazione al protocollo del solo involucro esterno, che verrà poi trasmessa integra e senza ritardo all'RPCT.

Gestione della riservatezza nel caso di incontro diretto con l'RPCT

Nel caso in cui il segnalante voglia effettuare una segnalazione in forma orale, attraverso un incontro diretto e riservato con l'RPCT, è necessario prendere contatto con l'RPCT scrivendo una mail a irma.agostini@vretigas.it per fissare un appuntamento che verrà concesso il prima possibile.

Al termine dell'incontro, l'RPCT redige un apposito verbale in ordine alla segnalazione ricevuta da sottoscrivere per accettazione da parte del segnalante e da protocollare e archiviare in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi di garanzia della riservatezza previsti dalla normativa di riferimento.

10

ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche: "RPCT"), unitamente all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche: "OdV") per quanto concerne le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato da V-Reti Gas S.r.l., procede ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'RPCT, unitamente all'OdV per le segnalazioni di sua competenza, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. In particolare, l'RPCT, unitamente all'OdV per le segnalazioni di sua competenza, in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, può avviare - tramite il canale a tanto dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto - un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni; può inoltre acquisire atti e documenti dagli altri uffici della Società nonché avvalersi della collaborazione degli stessi. L'RPCT, unitamente all'OdV per le segnalazioni di sua competenza, qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato.

A seguito dell'attività svolta, qualora l'RPCT (unitamente all'OdV per le segnalazioni di sua competenza) ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, lo stesso dà alla persona segnalante un termine di 15 giorni per l'integrazione documentale e, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti totalmente o parzialmente fondata, l'RPCT (unitamente all'OdV per le segnalazioni di sua competenza), considerata la natura, la gravità della violazione ed i profili di illiceità riscontrati:

- ove dalle risultanze istruttorie emerga un quadro fattuale tale da richiedere un ulteriore approfondimento, trasmette gli atti all'Amministratore Unico, anche eventualmente unitamente ad una motivata richiesta di istituzione di una Commissione interna;

- ove ravvisi profili di responsabilità disciplinare in capo al soggetto cui sono ascritti i fatti oggetto di segnalazione, trasmette la documentazione necessaria alla funzione competente per l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante; la funzione preposta all'esercizio del potere disciplinare dovrà poi informare l'RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza;
- ove ravvisi profili di responsabilità penale, civile, amministrativa e/o contabile, trasmette gli atti agli organi giurisdizionali competenti, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei casi suddetti, entro tre mesi dalla trasmissione dell'avviso di ricevimento della segnalazione, l'RPCT fornisce al segnalante idoneo riscontro sull'esito dell'istruttoria dando conto delle misure adottate o da adottare.

Non rientra fra le competenze del RPCT accertare alcuna forma di responsabilità in capo ai soggetti cui sono imputati i fatti oggetto di segnalazione.

L'RPCT non è competente ad effettuare controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dalla Società ed oggetto di segnalazione.

12

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE E DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi sopra indicata nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

V-Reti Gas, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto

legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

DIVIETO DI RITORSIONE

L'intero Capo III del D. Lgs. n. 24/2023 definisce le misure di protezione del segnalante nonché, ai sensi dell'art. 3 del medesimo Decreto:

- ✓ dei facilitatori;
- ✓ delle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ dei colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
- ✓ degli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

14

Gli enti o le persone sopra indicati non possono subire alcuna ritorsione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia.

In elenco a titolo esemplificativo si citano i più importanti:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

MISURE DI TUTELA CONTRO ATTI RITORSIVI

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni di natura ritorsiva, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o

contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante e dalle altre persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 24/2023, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 24/2023 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tale caso, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D. Lgs. n. 24/2023.

Gli atti di natura ritorsiva sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 24/2023 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il

risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti di natura ritorsiva.

CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Se per la segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

17

2. SEGNALAZIONI ESTERNE TRAMITE ANAC

L'accesso al canale esterno dell'ANAC è consentito nelle ipotesi di seguito elencate:

1. il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
2. il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;

3. il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del whistleblower. Come nei casi di segnalazione interna, il segnalante dovrà **sempre ricevere un avviso di ricezione** della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento. Dovrà anche essere dato seguito, attraverso un'attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al whistleblower entro tre o sei mesi (a seconda dei casi). Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l'ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all'autorità competente.

3. SEGNALAZIONI TRAMITE DIFFUSIONE PUBBLICA

18

La normativa prevede l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle **divulgazioni pubbliche**, che potranno essere effettuate solo al ricorrere di specifici presupposti:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere

occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.